



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 13 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 42/1996 ISTITUZIONE PARCO COMUNALE. ADOZIONE VARIANTE N. 49 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	MIOTTI GIUSEPPE	P
BURELLI ALDO	A	BULFONE DOMENICO	P
QUAGLIARO CARLO	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	P
TOTIS TERESA	P	SIALINO RAFFAELLA	P
PECILE CHIARA	P	BERTOLI MAURIZIO	P
TOMAI GIOVANNI	P	BRUNO NINO	A
DREOSSI MARTINA	P	BERTUZZI LEANDRO	P
DI BIN ELISA	P	PERES BRUNO	A
ZANNIER ANNA	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 42/1996 ISTITUZIONE PARCO COMUNALE. ADOZIONE VARIANTE N. 49 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che questo comune è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (variante n. 13 avente contenuto di nuovo Piano Regolatore Generale Comunale) approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 31.08.2000 e divenuto esecutivo con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 45 del 08.11.2000, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3003 del 13.10.2000 e successive varianti;

RICORDATO che l'Amministrazione Comunale aveva avviato un percorso per la creazione di una Riserva Regionale, ma che tale procedura è stata sostituita dalla volontà di istituzione di un Parco comunale di cui alla legge regionale 42/1996 poiché l'iter per addivenire alla Riserva è oltremodo impervio e di lunga realizzazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 18 del 31.10.2018 del Responsabile del Servizio urbanistico ambientale, con la quale veniva affidato l'incarico della redazione del progetto per l'istituzione del Parco comunale di cui sopra, alla Società For Nature Srl di Udine;

RICORDATO che durante la fase di redazione della bozza del progetto del Parco Comunale si sono svolti alcuni incontri pubblici con i principali portatori di interessi necessari ad acquisire eventuali contributi e suggerimenti in merito;

VISTO il sopra citato progetto, redatto dallo Studio For Nature Srl di Udine, composto dai seguenti elaborati:

Documentazione Parco Comunale

- Relazione generale- Programma finanziario – Relazione geologica;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Perimetro e zonizzazione
- Carta degli habitat;
- Carta della sensibilità;
- Carta dei vincoli e delle pressioni;
- Carta della percorribilità;
- Carta di progetto e zonizzazione;

Documentazione variante urbanistica

- Relazione tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Tav. P1 – Zonizzazione;
- Relazione paesaggistica;
- Asseverazione rispetto limiti L.R. 21/2015;
- Asseverazione sui beni demaniali;
- Asseverazione sui beni culturali;
- Asseverazione sui beni paesaggistici;
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione non significatività incidenza idraulica;
- VAS – Rapporto preliminare per verifica assoggettabilità a VAS;
- Vinca – Verifica di significatività d'incidenza sui siti Natura 2000;

ATTESO che la norma contenuta nell'articolo 6 della Legge Regionale 30.09.1996, n. 42 è derogatoria rispetto a quanto contenuto nelle vigenti disposizioni urbanistiche

regionali e che, pertanto, la presente variante possa rientrare tra quelle di livello comunale indicate dall'art. 2 della LR 21/2015;

ACCERTATO che nelle aree oggetto di variante, si riscontrano cose immobili soggette a vincoli di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che pertanto è necessario interpellare la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali;

VERIFICATO che le modifiche apportate con la presente variante al PRGC ricadono anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui alla Parte III del D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;

ACCERTATO che la variante non modifica la destinazione d'uso di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato o della Regione e che pertanto non necessita raggiungere le intese previste dall'art. 8, comma 3, della LR 21/2015;

VISTA l'asseverazione sottoscritta dal dott. Pianificatore Giuseppe Segno, coestensore del progetto della presente variante al PRGC e comprese tra gli elaborati di piano, di cui all'art. 16, comma 4, della legge regionale n. 16/2009 e all'art. 8, comma 9, della L.R. 21/2015;

DATO ATTO che il progetto di variante è stato pubblicato sul sito web comunale (Sezione Amministrazione trasparente), come disposto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 25.09.2015, n. 21;

VISTA la legge regionale 06.05.2005, n. 11, così come modificata dalla legge regionale 30.07.2009, n. 13, relativa all'adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) che rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

PRECISATO inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, stabilisce che l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano (Consiglio comunale) e che l'autorità competente è la Giunta comunale;

VISTO l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la necessità della procedura completa di VAS, solo qualora l'autorità competente, abbia valutato impatti significativi sull'ambiente;

VISTO l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 che prevede la trasmissione, da parte dell'autorità procedente, all'autorità competente, del rapporto preliminare di verifica dell'assoggettabilità alla VAS del piano di cui all'art. 6, comma 3 del medesimo decreto legislativo;

ACCERTATO che sul territorio comunale sono presenti aree di elevato valore ambientale vincolate dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 ed in particolare è presente la Zona Speciale di Conservazione (ex Sito di Interesse Comunitario) ZSC n. IT3320022 "Quadri di Fagagna";

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6 della L. R. 42/1996, l'adozione del progetto di Parco Comunale è competenza del Consiglio Comunale mentre l'approvazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico per le aree protette;

ACQUISITO i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

VISTI

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- la L.R. 23.02.2007 n. 5;
- la L.R. 25.09.2015, n. 21;

Introducendo l'argomento il Sindaco illustra il percorso seguito per l'istituzione del Parco Comunale, che ha visto anche momenti di incontro pubblico con cittadini e portatori di interesse operanti sul territorio, nonché di confronto con la competente commissione consultiva. Passa quindi la parola all'arch. De Luca, uno degli estensori degli elaborati inerenti l'odierna proposta il quale rende ampia e approfondita illustrazione sui contenuti del progetto di Parco Comunale. Esaurita la presentazione, si apre la discussione durante la quale intervengono:

- la consigliere Sialino, che evidenzia come già in sede di dibattito pubblico fossero emerse criticità quali, ad esempio, le conseguenze di una possibile mancata approvazione regionale di istituzione del Parco, nonché la presenza di scarsi incentivi rispetto ai vincoli che si vanno ad apporre sui territori inclusi nel progetto di Parco;
- Il consigliere D'Orlandi il quale, dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in relazione agli aspetti economici legati al progetto di Parco, si dichiara allibito per il fatto che si presenti in Consiglio la proposta di istituzione del Parco Comunale nonostante la netta contrarietà emersa durante gli incontri pubblici. Ancor più grave è il fatto che si vada a proporre un intervento pianificatorio come quello oggi in discussione dopo che per oltre cinque anni non si siano fatti passi avanti sulla variante generale del Piano Regolatore, strumento fondamentale per indicare lo sviluppo urbanistico del territorio comunale e dopo che la stessa amministrazione ha abortito il progetto di istituzione di una riserva naturale che ha visto anche un ricorso al TAR firmato da numerosi cittadini e da alcuni consiglieri comunali.
-

Per quanto riguarda i contenuti della proposta istitutiva del Parco Comunale, il consigliere D'Orlandi evidenzia come, a fronte di scarsi e non certi incentivi, si pongano vincoli che comportano, soprattutto per gli operatori del settore agricolo, diminuzioni patrimoniali legati alla perdita di valore dei terreni inclusi nella perimetrazione del Parco.

Per questi motivi il consigliere D'Orlandi preannuncia, oltre al voto assolutamente contrario del proprio gruppo consiliare, l'impegno ad informare i cittadini interessati affinché presentino nel periodo di deposito le osservazioni necessarie a far sì che l'Amministrazione Comunale si ravveda e, qualora ciò non accada, a perorare le ragioni della contrarietà presso l'Amministrazione Regionale che dovrà decidere in ultima istanza sull'approvazione o meno del Parco.

- Il consigliere Bertuzzi il quale rende il seguente intervento:

"...L'istituzione del Parco Comunale come ci viene sottoposto, vede una parzializzazione del territorio mediante l'individuazione di alcune aree aventi rilevanza naturalistica, ma tralasciandone altre di analoga importanza. Per sua definizione, il Parco Comunale dovrebbe essere una forma per la "Conservazione dell'integrità paesaggistica" senza esclusioni. Riteniamo che le Colline Moreniche di

Fagagna, in quanto facenti parte del cordone morenico friulano più esterno e anche il più continuo e il più elevato abbiano necessità di essere conservate nella loro massima estensione e interezza, rivestendo per noi fagagnesi anche una forte connotazione identitaria. Rileviamo che la proposta di istituzione del Parco Comunale identifica solo alcuni dei siti che comprendono i rilievi morenici e il sito delle zone umide dei Quadris. Invece, la nostra idea di Parco Comunale, tende a racchiudere in se la maggior parte del comprensorio naturale che non è stato ancora trasformato dal

l'uomo, perché possa nel futuro assolvere a diverse finalità; prioritaria quella della conservazione, e con degli spazi riservati agli scopi ricreativi, educativi e del tempo libero. A tali propositi, ci chiediamo quali scopi di conservazione siano stati individuati nella coltivazione di seminativi che si estende per circa 30 ettari, e sono ben 85 campi friulani, lungo la ex SP per Majano. Quest'area, che è stata compresa nella delimitazione del Parco Comunale non ha alcuna valenza naturalistica, in quanto è frutto di opere di bonifica idraulica e sistemazione agraria attuate già da parecchi decenni. Su questo punto vorremmo che ci fossero forniti i motivi che hanno portato ad una scelta del genere. Crediamo fermamente che sia proprio il caso di ripensare alla delimitazione di Parco comunale escludendone categoricamente gli anzidetti terreni coltivati a seminativo. Da come ci è stato illustrato il piano di Parco comunale, rileviamo inoltre che sono stati esclusi dalla perimetrazione ben cinque siti di altrettanta valenza ambientale di quelli individuati dal progetto, che di seguito andiamo ad elencare ed individuare secondo la toponomastica con cui sono riconosciuti dai più: citiamo in particolare,

- Il Cuel de Glesie di Santo Stefano di Battaglia ; un crinale morenico di primissima importanza naturalistica, delimitato a Est dal Rio Ombrean, che si estende per centinaia di metri dalla omonima chiesa fino al comprensorio edificato di Villaverde in direzione del Cuel Lung..
- Il Cuel Quarnili è ubicato alla destra della strada che porta in direzione di Majano in versante opposto al campo da Golf.
- Il Cuel Cjampanili che si erge in prossimità dell'incrocio del Crist a Nord/Ovest di Villaverde a partire dalla Via Farla fino e fino alla strada interpodereale detta del Ponte di Legno;
- Il Cuel Maur ubicato a Nord della strada denominata de Cjarnestie nel versante opposto al Campo da Golf.
- Le Mont di Vilalte, che si estende dalla strada comunale che da Villata porta a Moruzzo, e fino alla strada vicinale detta Carbonaria.

Questi rilievi che abbiamo menzionato, per noi fagagnesi sono i "Cuei", e per la loro posizione decentrata rispetto agli abitati, sono in una condizione di integrità naturalistica e ambientale e pertanto maggiormente meritori di conservazione. Riteniamo che le esclusioni territoriali di queste colline moreniche che abbiamo citato, sviliscano in maniera preponderante il valore del Parco e siano di nocumento alla loro reale valenza ambientale. Anche su questo punto vorremmo conoscere le motivazioni che hanno portato alla esclusione di questi territori a forte valenza naturalistica.

Per questi motivi di esclusione o di indebita inclusione di territori nella delimitazione del Parco Comunale, non possiamo che esprimere la nostra contrarietà alla sua istituzione secondo queste prerogative, per rivolgiamo una esortazione a modificare i confini del parco secondo le nostre osservazioni.

Vorremmo che, insieme a queste nostre evidenze si prendesse atto che il più appropriato appellativo per il Parco comunale, è quello di "Parco Comunale delle Colline Moreniche di Fagagna", affinché questo possa avere il massimo risalto possibile anche a livello mediatico.";

- Il Sindaco il quale, in risposta agli interventi dei consiglieri D'Orlandi e Bertuzzi precisa in primo luogo come la variante generale al PRGC sia uno degli strumenti urbanistici a disposizione dell'Amministrazione Comunale, ma non il solo e preannuncia che, anche se il percorso di formazione è stato forse troppo lungo, la stessa sarà portata in adozione a breve.

Evidenzia inoltre come il progetto di Parco e la variante ad essa relativa non apponga vincoli aggiuntivi rispetto a quelli già ora esistenti con il vigente Piano Regolatore. È fuorviante e scorretto affermare che si vadano ad introdurre vincoli. Invece il Parco rappresenta una opportunità soprattutto per la valorizzazione del territorio e per la possibilità di intercettare risorse anche su Bandi Europei, oltre ai contributi regionali che ogni anno sono stanziati per il funzionamento e la gestione dei parchi comunali. In questo senso non si intende fomentare alcuna linea di contrapposizione.

Per quanto riguarda alle critiche di includere aree non di pregio ambientale e di non includere altre vaste aree, il Sindaco rileva che la perimetrazione è nata anche dal confronto con il pubblico e con la competente commissione e che eventuali ampliamenti potrebbero essere sempre previsti in seguito. Da ultimo il Sindaco afferma che, per quanto riguarda la denominazione del Parco si pensa in futuro di coinvolgere nella scelta anche il mondo scolastico

- l'assessore Totis la quale dichiara di non comprendere a quali vincoli e a quali perdite patrimoniali il consigliere D'Orlandi si riferisca, posto che nel progetto di Parco non si prevede apposizione di alcun vincolo aggiuntivo. Il consigliere D'Orlandi replica all'assessore Totis evidenziando che per norma il Parco prevede, quale strumento necessario il Piano di Conservazione e Sviluppo. Anche attraverso tale strumento possono essere inseriti vincoli (quali, ad esempio, il divieto di operare diserbii) che comportano inevitabilmente una diminuzione patrimoniale per i terreni che ne sono incisi. Il Sindaco ribadisce che il progetto di Parco e la variante ad essa relativa non apponga vincoli aggiuntivi rispetto a quelli già ora esistenti con il vigente Piano Regolatore e come non sia corretto ipotizzare ora vincoli futuri che non si intende introdurre;
- la consigliere Sialino che rileva come sarebbe opportuno, prima di adottare scelte così importanti, sentire di più i cittadini coinvolti

Esaurita la discussione si pone ai voti la proposta il cui esito di seguito si riporta

Presenti 14, Assenti 3 (Burelli, Bruno, Peres)

VOTI FAVOREVOLI 10

CONTRARI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)

ASTENUTI 1 (Bertuzzi)

DELIBERA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30.09.1996, n. 42, l'istituzione del Parco comunale denominato "Parco comunale di Fagagna" redatto dalla Società For Nature Srl di Udine.

2. Di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Parco comunale e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, anche se non materialmente allegati, i seguenti elaborati:

Documentazione Parco Comunale

- Relazione generale- Programma finanziario – Relazione geologica;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Perimetro e zonizzazione
- Carta degli habitat;
- Carta della sensibilità;
- Carta dei vincoli e delle pressioni;
- Carta della percorribilità;
- Carta di progetto e zonizzazione;

Documentazione variante urbanistica

- Relazione tecnica illustrativa;
- Norme tecniche di Attuazione;
- Tav. P1 – Zonizzazione;
- Relazione paesaggistica;
- Asseverazione rispetto limiti L.R. 21/2015;
- Asseverazione sui beni demaniali;
- Asseverazione sui beni culturali;
- Asseverazione sui beni paesaggistici;
- Asseverazione geologica;
- Asseverazione non significatività incidenza idraulica;
- VAS – Rapporto preliminare per verifica assoggettabilità a VAS;
- Vinca – Verifica di significatività d'incidenza sui siti Natura 2000.

3. Di dare atto che l'adozione dell'istituzione del Parco comunale costituisce, altresì, adozione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e art. 2, comma 1 lett. a) della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21, della variante al Piano Regolatore Generale Comunale precisando che la variante adottata assume la denominazione di variante n. 49 al Piano Regolatore Generale Comunale.

4. Di indicare all'autorità competente, a titolo collaborativo ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs 03.04.2006, n. 152, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale da consultare per l'acquisizione del parere in materia di Valutazione Ambientale Strategica:

- ARPA Friuli Venezia Giulia;
- Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-collinare-medio Friuli";
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali.

6. Di dare avvio alla procedura di verifica di significatività sul sito "Natura 2000" di interesse comunitario, presenti nel territorio comunale "Quadri di Fagagna" (codice IT3320022), ai sensi del Deliberazione di Giunta Regionale 11.07.2014, n. 1323.

7. Di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistico Ambientale del Comune di Fagagna di sovrintendere ai successivi adempimenti.

8. Di dare atto, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 30.09.1996, n. 42, che l'approvazione del Parco Comunale è di competenza regionale.
Indi con successiva e separata votazione il cui esito di seguito si riporta
Presenti 14, , Assenti 3 (Burelli, Bruno, Peres)
VOTI FAVOREVOLI 10
CONTRARI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)
ASTENUTI 1 (Bertuzzi)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CHIARVESIO DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario
F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 20-03-2019

**Oggetto: LEGGE REGIONALE 42/1996 ISTITUZIONE PARCO COMUNALE.
ADOZIONE VARIANTE N. 49 AL PIANO REGOLATORE GENERALE
COMUNALE.**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 244.

COMUNE DI FAGAGNA li
25-03-2019

L' INCARICATO

F.to Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in
originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20
e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 20-03-2019

Oggetto: LEGGE REGIONALE 42/1996 ISTITUZIONE PARCO COMUNALE. ADOZIONE VARIANTE N. 49 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li
@_____

L'Incaricato

Cabas Elena

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa